



**ASSOCIAZIONE VOLONTARI CIVICI
PONTE LAMBRO**

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI CIVICI DI PONTE LAMBRO: “IL PONTE – Comunità solidale”

“IL PONTE – Comunità solidale” associazione di volontari civici regolarmente costituita, a norma delle disposizioni del Codice Civile, in forma giuridica di "Associazione di Volontariato", agisce in conformità e nei limiti della legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n.266; della legge della regione Lombardia del 14 febbraio 2008, n. 1; delle altre leggi e norme statali e regionali in materia.

L'Associazione “IL PONTE – Comunità solidale” ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata ed ha la propria sede in Ponte Lambro, via Castelletti n.5.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’associazione, riconoscendo al volontariato la funzione di promozione culturale, di formazione ad una coscienza della partecipazione e di strumento di solidarietà sociale, si costituisce con l’obiettivo generale di stimolare la convivenza civile e la partecipazione e la coesione sociale organizzando e valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti nel Comune in maniera autonoma o a supporto dell’Amministrazione Comunale di Ponte Lambro in attività a scopo sociale o di tutela dell’ambiente e del patrimonio comune (a mero titolo di esempio, non esaustivo, assistenza sanitaria, attività ricreativa, culturale, ambientale ecc.)

Le attività di volontariato svolte dall’Associazione non potranno però mai avere carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune bensì di collaborazione e pertanto non potranno mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato alla struttura burocratica del Comune né potranno mai essere considerate titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono in alcun modo essere retribuite né dall’Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

ARTICOLO 2 –OGGETTO, FINALITÀ E AMBITI DI INTERVENTO

L’Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale, opera nell’ambito sociale, civile, ambientale e culturale.

Al fine di svolgere le proprie attività l’Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Dette prestazioni personali, volontarie e gratuite, sono svolte dai volontari, individualmente o in gruppi per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Le attività saranno pertanto prevalentemente svolte in ambito sociale, in ambito civile ed ambientale, in ambito culturale.

- a) **Ambito sociale:** attività di supporto alle funzioni svolte verso minori, disabili e persone anziane quali (a solo titolo di esempio) accompagnamento di alunni a scuola, vigilanza all’ingresso ed uscita degli alunni dagli edifici scolastici, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione, consegna di pasti a domicilio, distribuzione di aiuti a persone e famiglie indigenti, supporto a persone fragili, con disabilità o per contrastare solitudine e isolamento.

- b) **Ambito civile ed ambientale:** attività rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e dei luoghi pubblici, della protezione del paesaggio e della natura quali (a solo titolo di esempio) custodia e manutenzione del verde pubblico; piccola manutenzione di arredi urbani, monumenti, fioriere, aiuole; piccola manutenzione di edifici pubblici o di interesse pubblico o sociale.
- c) **Ambito culturale:** attività di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, culturale ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva nonché di educazione permanente; attività per l'alfabetizzazione informatica e di assistenza all'accesso dei servizi informativi; attività per la conoscenza e la diffusione della lingua e della cultura italiana rivolta agli stranieri.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori e delle attività, pertanto è fatta salva la possibilità, per l'Associazione, di svolgere ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia delle attività sulla base delle esigenze che si evidenzieranno e che attualmente non sono rilevate; un elenco delle attività dei volontari potrà essere predisposto, aggiornato costantemente e diffuso, tanto sulla base delle esigenze evidenziate quanto delle attitudini e delle competenze dei volontari reclutati.

La modifica di attività e di settori di intervento non dovrà comportare la necessità di approvare una specifica modifica del presente statuto.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991.

È escluso dalle attività dell'associazione il Servizio di Protezione Civile, regolato da specifica normativa e specifiche convenzioni.

ARTICOLO 3 – SOCI; STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE; PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

3.1 - Soci

L'associazione IL PONTE – COMUNITA' SOLIDALE è aperta a tutti i cittadini maggiorenni che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuito per attività di interesse generale, che condividono gli scopi dell'Associazione e ne accettano lo statuto.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessaria la presentazione di apposita domanda.

Possono aderire al gruppo persone residenti o non residenti nel territorio comunale, di cittadinanza italiana o straniera.

Per prestare qualunque tipo di attività prevista dallo statuto, i cittadini devono inoltre possedere i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) avere un'età non inferiore agli anni 18;
- b) avere idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista; per lo svolgimento di attività che richiedano specifici requisiti, potrà essere richiesto certificato medico il costo del quale sarà a carico all'Associazione.

Per lo svolgimento di attività che presuppongano il rapporto con persone fragili o bisognose di assistenza, in particolare domiciliare, oltre ai requisiti sopra indicati, i cittadini dovranno essere dotati di piena capacità giuridica ai sensi delle vigenti norme in materia; il cittadino dovrà quindi

autocertificare, ai sensi della legge 445/2000, le condizioni personali rispetto all'esistenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino. L'elenco delle attività per le quali è richiesta l'autocertificazione delle condizioni personali è allegato alla domanda di iscrizione all'associazione.

3.2 – Struttura dell'associazione

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione a socio entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale (se richiesto); contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

Le spese dovranno essere autorizzate dal tesoriere, e saranno rimborsate unicamente a fronte di nota spese motivata e sottoscritta da presentarsi al Consiglio direttivo.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

3.3 – Struttura dell'associazione

L'associazione è strutturata in SETTORI DI ATTIVITA', a seconda della tipologia degli interventi.

A solo titolo indicativo i settori potranno riguardare le seguenti aree:

- ATTIVITA' RELATIVE ALL'AMBITO SCOLASTICO: L'assistenza agli alunni nel percorso casa-scuola (piedibus); l'assistenza all'ingresso e all'uscita dalla scuola, la collaborazione con gli insegnanti o con gli operatori scolastici per attività durante l'orario scolastico o per piccole opere di manutenzione agli edifici ad uso scolastico, ecc.;
- AIUTO A PERSONE SOLE E/O FRAGILI: compagnia, piccola assistenza domiciliare, accompagnamento per spesa o per acquisti, organizzazione di attività di gruppo, ecc.;
- AMBIENTE E TERRITORIO: attività di piccola manutenzione di parchi, luoghi pubblici, ecc.;
- ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE O COLLETTIVO.

I volontari si iscriveranno liberamente ad uno o più settori; per ogni settore sarà istituito un apposito elenco.

Ogni settore avrà una figura responsabile che ha funzione di coordinamento dell'attività dei volontari. È ammessa la possibilità che una sola figura possa coordinare più settori di attività.

I responsabili di settore sono nominati dal consiglio direttivo.

L'accettazione dell'iscrizione ai vari settori di attività è subordinata alla verifica dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva rispetto alle attività da svolgere; per talune attività particolarmente sensibili, da svolgere in collaborazione con l'Amministrazione Comunale quali quelle svolte in ambito scolastico o sociale, l'autorizzazione allo svolgimento è rilasciata dal Presidente o da persona da lui espressamente delegata.

Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini, devono rispettare scrupolosamente le modalità operative concordate e, in particolare, le istruzioni ricevute in ordine all'attività assegnata.

I volontari sono tassativamente tenuti alla discrezione ed al rispetto della dignità della funzione cui sono addetti.

La cancellazione dall'Elenco delle specifiche attività può determinarsi al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato dandone tempestiva comunicazione al Presidente o al responsabile del settore in cui presta la sua attività;
- b) per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza dei prescritti requisiti di carattere generale;
- c) per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate;
- d) qualora il volontario senza giustificato motivo non presti alcuna attività di volontariato per un periodo consecutivo di 18 mesi.

La cancellazione dall'elenco delle singole attività non comporta la cancellazione dall'associazione, e può essere effettuata direttamente dal responsabile di settore, qualora vi sia, ovvero dal direttivo.

3.4 - Perdita della qualifica di socio - Recesso ed esclusione

Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che, qualora sia prevista, non provveda al versamento della quota associativa entro 24 mesi dalla scadenza indicata potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione che non potrà mai essere retroattiva.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno

successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Perdono la qualifica di socio e vengono di conseguenza cancellati dall'associazione:

- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un biennio, alcuna attività per l'Associazione;
- coloro che, in base a decisione del Consiglio Direttivo, per violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio o recare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione;
- qualora, ai sensi dei successivi Art. 4 e Art. 7, l'Assemblea abbia deliberato il versamento di una quota sociale annua o di un contributo ordinario o straordinario a carico dei soci, coloro che senza esserne espressamente esentati dal Consiglio direttivo per giustificato motivo non abbiano versato la quota e/o il contributo nella misura e nei tempi stabiliti dall'Assemblea stessa.

ARTICOLO 4 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) **Assemblea dei Soci;**
- b) **Consiglio Direttivo;**
- c) **Presidente;**
- d) **Vicepresidenti;**
- e) **Tesoriere.**

a) L'Assemblea

È costituita da tutti i Soci dell'Associazione ed è organo sovrano della stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare.

L'assemblea si riunisce in forma straordinaria per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori.

L'organo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e

l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli art. 9 e 10.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il Bilancio preventivo;
- approvare il Bilancio consuntivo;
- approvare le richieste di modifica statutaria di cui all'art. 9 e di scioglimento di cui all'art. 10;
- approvare la devoluzione del patrimonio come da art 5 legge 266/91 (sentito organo di controllo)

a.1) Procedimento di voto

Tutti i soci, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a votare quanti candidati ritenga, sino ad un massimo di 9 voti, ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Nel caso in cui, all'esito delle votazioni, si verificano dei casi di ex-aequo, sarà eletto il candidato con la maggior anzianità anagrafica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vicepresidente più anziano, in assenza dal secondo Vicepresidente; in ulteriore mancanza di entrambi i Vicepresidenti, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

b) Consiglio Direttivo

È composto da 5 a 9 membri; tale numero viene deciso di volta in volta dall'assemblea elettiva che procede alla sua nomina; elegge, nel suo seno, il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione e due Vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore anche all'infuori dei suoi componenti;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione;
- nominare i dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione;
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, di massima almeno una volta al trimestre, e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio direttivo si riunisce inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti
In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il primo Consiglio direttivo a partire dalla costituzione dell'associazione dura in carico un anno; i mandati successivi hanno la durata di tre anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili, senza limite di mandati.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglieri esterni: in casi di necessaria competenza in inerente ad attività specifiche da svolgersi da parte dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soggetti membri consiglieri esterni, aventi esclusivamente compiti di consulenti/esperti nell'attività in cui l'Associazione intende operare.

Le decisioni del direttivo sono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Anche il voto del Vicepresidente ha valore doppio in caso di parità nelle votazioni del Direttivo, qualora questi sostituisca il Presidente assente.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce l'eventuale quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderirvi. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli iniziali.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

I consiglieri sono rieleggibili, in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, è discrezione del Consiglio Direttivo integrare il numero dei consiglieri scegliendoli tra i non eletti alla precedenti elezioni assembleari, contattando il primo dei non eletti tra i votati ed in caso di rifiuto il secondo non eletto e così di seguito.

In questo caso il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza.

c) Presidente

Al Presidente dell'Organizzazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Egli cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto in merito alla convocazione dell'assemblea di cui al paragrafo 4.a) e del consiglio direttivo di cui al paragrafo 4.b).

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il primo presidente a partire dalla costituzione dell'Associazione dura in carico un anno; i mandati successivi hanno la durata di tre anni. Il Presidente è rieleggibile, senza limite di mandati.

In caso di dimissioni del Presidente, l'incarico e le funzioni sono assunte dal Vicepresidente più anziano, il quale ne assume il ruolo pro-tempore impegnandosi a convocare una riunione straordinaria del direttivo per eleggere un nuovo presidente dell'associazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni delle dimissioni.

Nel caso in cui, entro trenta giorni dalle dimissioni, non venga convocata la riunione straordinaria del Consiglio Direttivo e non sia eletto un nuovo Presidente, il Consiglio direttivo decade ed entro 90 giorni dovrà essere convocata una assemblea straordinaria per eleggerne uno nuovo.

Detta assemblea straordinaria potrà essere convocata da:

- ciascuno dei vicepresidenti;
- almeno tre componenti del Consiglio direttivo.

In ogni caso, la convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci (art.4 a).

Se alla scadenza dei termini per la convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci non sarà indetta, l'associazione si considera sciolta e verrà messa in liquidazione.

d) Vicepresidenti

Sono eletti dal Consiglio direttivo nel suo seno, a maggioranza di voti, nel numero massimo di due. Essi coadiuvano o sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I primi Vicepresidenti a partire dalla costituzione dell'Associazione durano in carico un anno; i mandati successivi hanno la durata di tre anni. I vicepresidenti sono rieleggibili, senza limite di mandati.

I Vicepresidenti, in assenza del Presidente lo sostituiscono in tutte le sue funzioni.

Nel caso di presenza di entrambi i Vicepresidenti, il sostituto del presidente sarà scelto secondo il criterio dell'anzianità anagrafica.

e) Tesoriere

Il Tesoriere, che deve essere un socio, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, che esamina i bilanci prima dell'assemblea.

Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Nel caso in cui si debbano estinguere conti correnti, ovvero effettuare pagamenti la cui somma ecceda i 1.000 euro nell'arco di un mese, il Tesoriere prima di operare deve avere il benestare del direttivo.

L'importo sopra il quale il Tesoriere non potrà operare in autonomia, potrà essere modificato in qualunque momento con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Viene eletto dall'Assemblea dei soci e può essere scelto sia tra gli associati che all'esterno dell'Associazione; la durata dell'incarico, per la prima nomina a partire dalla costituzione dell'Associazione, è di un anno mentre i mandati successivi hanno la durata di tre anni.

f) Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche all'esterno dell'associazione, redige e conserva i verbali di Assemblea e quelli del Direttivo, oltre a conservare ed aggiornare il Registro Soci ed ad armonizzarlo con l'assicurazione, in modo che i soci siano sempre assicurati.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione garantisce ai volontari impegnati specificamente in alcune tipologie di attività la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni.

ARTICOLO 6 – VINCOLI DEI VOLONTARI: SEGRETO D'UFFICIO

I volontari sono tenuti al rispetto della normativa concernente il segreto d'ufficio per le informazioni o notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta e che potranno fornire solo ai competenti uffici comunali. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente (d.l.gs 196/2003 e s.m.i.) in materia di privacy.

ARTICOLO 7 – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, da cui la stessa trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, è costituito da come segue:

- dall'eventuale fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione

Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; contributi comunali e regionali;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- iniziative spontanee di raccolta fondi e sottoscrizioni a premi;
- da rimborsi derivanti da convenzioni
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dal tesoriere o da una persona del Consiglio Direttivo, designata dal Tesoriere.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione

ARTICOLO 8 – BILANCIO

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 10 – SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto all'art.4c.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO 11– LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91, alla L.R. 1/2008 e al D. Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.